“Danni neurologici causati dal vaccino Covid”: ministero della Salute condannato a risarcire

Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto con sentenza di primo grado «**il nesso di causa**» tra la vaccinazione anti-Covid e un **grave danno neurologico** che ha impedito a una donna di 52 anni, titolare di una tabaccheria ad Alba, di camminare. Il Ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda di indennizzo, è stato così condannato al riconoscimento del legame tra il vaccino e la patologia (mielite/poliradicolonevrite) e gli è stato imposto di erogare un **indennizzo** – non si tratta di un risarcimento – pari a circa **3.000 euro al mese**, con versamento ogni due mesi.

A rendere nota la sentenza di primo grado del Tribunale di Asti, emessa il 26 settembre, sono stati i legali della donna, i torinesi Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Stefania Gianfreda, dello studio Ambrosio & Commodo di Torino. La donna, vaccinata con **due dosi di Comirnaty** (Pfizer-BioNTech), aveva manifestato i primi sintomi nell’aprile 2021 ed era stata ricoverata a Orbassano, in provincia di Torino, il 10 febbraio 2022. Qui ha ricevuto la diagnosi di «**sospetta mielite infiammatoria trasversa**». Nel referto con cui il 17 febbraio è stata dimessa, i medici scrivevano che «**non è escludibile un ruolo scatenante del vaccino**». Dopo la diagnosi, la donna ha, quindi, avanzato in sede amministrativa la richiesta di indennizzo, respinta inizialmente dal Ministero della Salute e Aifa (Agenzia italiana del farmaco). La perizia elaborata dai due consulenti tecnici di ufficio, Agostino Maiello e Stefano Zacà, nominati dal giudice civile ha messo un parere diverso, dando ragione alla donna. Le consulenze tecniche hanno, infatti, accertato il legame tra il vaccino e la patologia con «probabilità sufficiente», rigettando altre possibili cause. I tecnici hanno concluso «un nesso di causa molto forte fra l’evento e il danno grave subito», spiega l’avvocato Bertone, mentre Ghibaudo ha sottolineato che «i danni fisici permanenti patiti» dall’assistita «sono davvero gravi: basti pensare che **la signora non deambula più da sola**».

Secondo il tribunale, la ridotta distanza temporale tra la vaccinazione e la comparsa dei sintomi è stata un elemento determinante per decidere. La sentenza, dello scorso 26 settembre, cita inoltre il database dell’AIFA, che riporta **593 casi di mielite trasversa registrati dopo la vaccinazione** fino al 2022, di cui **280 associati ai vaccini a mRna**. «Sono stati individuati – spiega Bertone – casi isolati in cui il vaccino con virus inattivo e i vaccini di base di mRna hanno provocato sindromi acute di demielinizzazione del midollo spinale, come la sclerosi multipla e la neuromielite ottica». La sentenza non parla di un risarcimento nel senso civilistico – cioè, della responsabilità per colpa – bensì di **indennizzo** previsto dalla legge, che non implica necessariamente un comportamento illecito da parte dell’ente pubblico.

Questa pronuncia si aggiunge a una **fila crescente di decisioni analoghe**: a marzo la

decisione era arrivata per una donna di Terni di 67 anni, ad aprile per un’altra di 60 anni di La Spezia, a luglio per una terza di Pescara, 70 anni. Nel gennaio 2023, una donna italiana di 67 anni, rimasta semiparalizzata dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid (AstraZeneca) aveva ottenuto dall’ente pubblico un indennizzo mensile di 913 euro come «equa indennità». La Commissione medico-ospedaliera aveva riconosciuto un nesso causale tra il danno neurologico permanente e la vaccinazione obbligatoria per la sua fascia d’età. Nel gennaio 2024, una commissione medica di Messina aveva riconosciuto a una donna di 36 anni un indennizzo a vita per «danni irreversibili» da vaccino anti-Covid: le è stata attribuita una miocardite con lesione cardiaca correlata alla vaccinazione. Nel febbraio 2024, a Colletorto, in Molise, era stato riconosciuto il nesso causale tra la somministrazione del vaccino anti-Covid a un uomo di 72 anni e il suo decesso, avvenuto circa venti giorni dopo l’iniezione. La Commissione medico-ospedaliera, nell’autopsia, aveva attribuito il decesso a uno «scompenso multiorgano» correlato a coaguli, stabilendo **responsabilità vaccinale**.

La base giuridica degli **indennizzi vaccinali** è la legge 25 febbraio 1992, n. 210, che riconosce compensazioni per «complicanze irreversibili» da vaccinazioni obbligatorie, trasfusionali o emoderivati, la cui platea di riferimento è stata aggiornata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 26 maggio 2020, che ha riconosciuto l’obbligo di indennizzo anche per le **vaccinazioni non obbligatorie**. Con la recente sentenza n. 35/2023, la Corte Costituzionale ha stabilito che il termine di prescrizione per avanzare la domanda decorre non dal momento in cui si verifica il danno, bensì da quello in cui il danneggiato ha conoscenza anche della sua indennizzabilità – applicando il principio “*contra non valentem agere non currit praescriptio*” (“contro chi non può agire non decorre la prescrizione”). Tale interpretazione ha favorito l’accesso all’indennizzo per chi ha scoperto tardivamente il collegamento tra vaccino e patologia neurologica. Nel diritto italiano, casi di condanne del Ministero a risarcire o indennizzare danni post-vaccinali non sono nuovi. Un esempio storico è la sentenza n. 696/2021 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30 marzo 2021 (R.G. n. 784/2017), che accertò **responsabilità dello Stato per paraplegia conseguente a vaccino antipolio** del 1978. Inoltre, la Consulta ha recentemente dichiarato incostituzionale, in parte, una norma che negava l’indennizzo ai soggetti danneggiati da **vaccini raccomandati** (non obbligatori) come l’HPV, ampliando il raggio di tutela. Questi precedenti illustrano che lo Stato italiano è stato già chiamato a rispondere, con forme economiche, per danni sanitari derivanti da misure profilattiche pubbliche. È una linea che attraversa i decenni e che oggi, a quattro anni esatti dall’introduzione del **Green Pass** come obbligo per i lavoratori, impone al sistema giuridico e sanitario una riflessione sul bilanciamento tra interesse collettivo e tutela individuale.

Enrica Perucchietti

Laureata con lode in Filosofia, vive e lavora a Torino come giornalista, scrittrice ed editor. Collabora con diverse testate e canali di informazione indipendente. È autrice di numerosi saggi di successo. Per *L’Indipendente* cura la rubrica Anti fakenews.